



DDL RECANTE

DELEGA AL GOVERNO PER IL

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

E

L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE

EUROPEA –

LEGGE DI DELEGAZIONE

EUROPEA 2025

(AS 1737)

Gennaio 2026



Sommario

1.	Premessa e valutazioni di carattere generale	2
2.	Misure approvate in prima lettura di interesse per le imprese	2
3.	Temi ancora aperti di interesse per le imprese	5

1. Premessa e valutazioni di carattere generale

Il 4 dicembre 2025, la Camera ha approvato, in prima lettura e con modifiche, il DDL recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (di seguito, “**DDL**” o “**Provvedimento**”).

Il DDL si compone di 19 articoli e di un allegato e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi.

Durante l'esame parlamentare in prima lettura sono state approvate alcune misure di interesse, nella direzione auspicata da Confindustria. Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni relative a: *i*) il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR); *ii*) il Regolamento Macchine; *iii*) la Direttiva Stop the clock.

Resta invece aperto il tema relativo alla Direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane che il DDL, confermato sul punto in prima lettura, inserisce nell'Allegato A, prevedendone dunque il recepimento senza principi e criteri direttivi specifici. Confindustria aveva sostenuto la proposta di sopprimere tale previsione, non ritenendo ancora maturi i tempi per il recepimento della Direttiva (v. *infra*).

L'auspicio è, dunque, che durante l'esame parlamentare in seconda lettura al Senato, possano essere confermate le modifiche approvate in prima lettura e possa trovare accoglimento l'istanza relativa al tema della Direttiva sulle acque reflue.

Di seguito, con l'intento di contribuire utilmente al dibattito parlamentare, un approfondimento delle principali misure di interesse delle imprese e i temi ancora aperti.

2. Misure approvate in prima lettura di interesse per le imprese

[Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento \(UE\) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento \(UE\) 2019/1020 e la Direttiva \(UE\) 2019/904 e che abroga la Direttiva 94/62/CE](#) (art. 14)

Durante l'esame parlamentare in prima lettura, è stata approvata una nuova disposizione che conferisce al Governo la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (PPWR) (art. 14).

Si tratta di una modifica positiva e in linea con le istanze delle imprese, che si auspica possa essere confermata in seconda lettura.

Infatti, Confindustria, in stretto coordinamento con il Sistema associativo, ha garantito un apporto determinante nella fase di definizione del PPWR contribuendo all'elaborazione di un testo finale equilibrato e in grado di salvaguardare le performance di circolarità del nostro Paese, la competitività delle imprese e il ruolo strategico dell'industria nazionale del riciclo.

Il Regolamento stabilisce requisiti armonizzati per la progettazione, la composizione e la gestione degli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione, con l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. Introduce obblighi relativi al riutilizzo, alla riciclabilità e alla riduzione degli imballaggi non necessari, sostituendo la precedente Direttiva 94/62/CE. Prevede, inoltre, requisiti di etichettatura uniformi e sistemi di raccolta coerenti in tutti gli Stati membri. Il regolamento disciplina anche la responsabilità estesa del produttore, prevedendo obblighi specifici per i soggetti che immettono imballaggi sul mercato e contribuendo a garantire una gestione adeguata dei rifiuti di imballaggio.

Nel dettaglio, la delega prevede:

- l'introduzione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del PPWR e anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; a tal fine dovranno essere individuate le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni.
- l'individuazione delle autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal Regolamento, assicurando un adeguato coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, al fine di garantire un sistema di governance efficiente e coerente;
- modifiche, integrazioni e abrogazioni della normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), nella misura necessaria ad assicurare la corretta e completa applicazione delle nuove norme europee.

Allo stesso modo, Confindustria seguirà con attenzione la fase di adeguamento dell'ordinamento interno, affinché l'attuazione del Regolamento risulti coerente, efficace e rispettosa delle specificità del tessuto produttivo nazionale.

[Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento \(UE\) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 73/361/CEE del Consiglio \(art. 9\)](#)

Il DDL reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 73/361/CEE del Consiglio (art. 9).

In particolare, il Regolamento, che abrogherà e sostituirà in via definitiva la Direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce le norme per la progettazione, costruzione e immissione sul mercato delle macchine, quasi macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all'interno del mercato unico.

La norma delega, tra l'altro il Governo a:

- garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti;
- prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
- aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni.

In prima lettura, è stato approvato un emendamento che, recependo un'istanza di Confindustria, ha introdotto un ulteriore principio e criterio direttivo in base al quale il Governo è chiamato a individuare la lingua di redazione della documentazione prevista dalle disposizioni in questione, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/1230 sul punto.

In particolare, l'articolo 10, comma 7, l'articolo 11, comma 7, l'articolo 15, comma 2, lettera c), e l'articolo 16, comma 2, lettera b) e l'allegato III, Allegato III, parte B, punto 1.7.1 del Regolamento (UE) 2023/1230 attribuiscono agli Stati membri la facoltà di stabilire la lingua facilmente comprensibile in cui deve essere redatta determinata documentazione.

Il nuovo principio e criterio direttivo garantirà, quindi, il necessario coordinamento tra l'attuazione del Regolamento (UE) 2023/1230 e il quadro normativo vigente nell'ordinamento italiano.

L'auspicio è, dunque, che il Senato possa condividere la misura approvata e confermarla durante l'esame in seconda lettura.

[ALLEGATO A - Direttiva \(UE\) 2024/1760 \(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva \(UE\) 2019/1937 e il regolamento \(UE\) 2023/2859\); Direttiva \(UE\) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive \(UE\) 2022/2464 e \(UE\) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità](#)

L'allegato A del DDL, nella sua versione originaria, recante l'elenco degli atti europei da recepire per i quali non è stata rilevata la necessità di declinare specifici principi e criteri direttivi per la delega al Governo, includeva anche il riferimento alla Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità *cd CS3D* e alla Direttiva (UE) 2025/794 *cd Stop the clock*, che modifica le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Allegato A, punti 1) e 15)).

Al riguardo, durante l'esame in prima lettura, in linea con una istanza di Confindustria, è stato soppresso il riferimento alla Direttiva *cd Stop the clock*. L'intervento si è reso necessario alla luce del fatto che tale Direttiva era stata già recepita nel nostro ordinamento dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118 di conversione del cd. DL Economia, con la conseguente modifica del D.lgs. n. 125/2024 - che a sua volta aveva recepito la disciplina europea sulla

rendicontazione societaria di sostenibilità - ai fini del rinvio dei termini di applicazione dei nuovi obblighi di reportistica.

L'auspicio è, dunque, che l'esame parlamentare in seconda lettura confermi tale impostazione.

Non è stata invece recepita l'ulteriore richiesta di sopprimere dall'Allegato A anche il riferimento alla Direttiva CS3D.

Tale proposta derivava dal fatto che la Direttiva "*Stop the clock*" ne ha modificato l'art.37, posticipando di un anno il termine di recepimento da parte degli Stati membri (luglio 2027).

Inoltre, la Commissione Europea, nell'aprile scorso, ha presentato alcune proposte per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in tema di dovere di diligenza delle imprese, all'interno del cd. Pacchetto Omnibus I recentemente approvato, che ha ulteriormente posticipato il predetto termine di recepimento (luglio 2028).

In tale quadro, l'eliminazione della Direttiva dall'elenco resterebbe la soluzione più coerente, anche al fine di valutare opportunamente la definizione di specifici principi e criteri direttivi alla luce delle ultime novità normative.

In ogni caso, la decisione non determina particolari problematiche, salvo la necessità di dover intervenire nuovamente sul tema con la prossima Legge di Delegazione Europea.

3. Temi ancora aperti di interesse per le imprese

[Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva \(UE\) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane\) \(art. 5\)](#)

Il DDL - confermato, sul punto, in prima lettura - inserisce nell'Allegato A anche la Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, disponendone così il recepimento senza la declinazione di specifici principi e criteri direttivi (allegato A, n. 5).

Confindustria aveva invece sostenuto la proposta emendativa volta a sopprimere tale previsione, ritenendo allo stato non opportuno includerla tra gli atti oggetto di delega al Governo.

Nel merito, la Direttiva aggiorna la normativa sul trattamento delle acque reflue urbane, rafforzando gli obblighi di raccolta e trattamento al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana. Introduce, inoltre, un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le sostanze elencate nell'allegato III, immesse sul mercato attraverso prodotti che coinvolgono anche i settori farmaceutico e cosmetico, chiamati a contribuire ai costi del trattamento avanzato previsto dalla Direttiva.

Sin dall'avvio dell'iter europeo, Confindustria ha manifestato la propria contrarietà al provvedimento, ritenendo che il regime EPR - applicato esclusivamente ai produttori di medicinali per uso umano e di cosmetici e fondato su un contributo proporzionato alle quantità e alla pericolosità delle sostanze immesse sul mercato - risulti sproporzionato e troppo oneroso per i settori coinvolti.

In tale quadro, occorre considerare che l'intervento a livello nazionale risulterebbe prematuro, dal momento che la Direttiva dovrà essere recepita entro il 31 luglio 2027. Non si ravvisa pertanto l'urgenza di avviare sin da ora un percorso di recepimento, in assenza di un quadro attuativo completo e consolidato.

A ciò si aggiunge il fatto che non sono stati ancora adottati gli atti di esecuzione previsti dalla Direttiva, con particolare riferimento a quelli richiamati dall'articolo 9, paragrafo 5, che la Commissione europea è chiamata a emanare entro il 31 dicembre 2027. Tali atti rivestono un rilievo determinante, in quanto destinati a definire criteri applicativi fondamentali, tra i quali quelli relativi alla biodegradabilità e alla pericolosità dei prodotti interessati. Senza tali indicazioni, un recepimento nazionale rischierebbe di introdurre disposizioni non definitive, suscettibili di successive modifiche o di incoerenze con il futuro assetto normativo europeo.

Va, inoltre, evidenziato che è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso promosso dalla Repubblica di Polonia (Causa C-193/25) contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione, con richiesta di annullamento dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'Allegato III della Direttiva (UE) 2024/3019, nonché, in via subordinata, di tutte le disposizioni connesse alla responsabilità estesa del produttore. Nel ricorso vengono sollevate questioni di rilievo, tra cui la presunta violazione del principio "chi inquina paga", del principio di parità di trattamento, del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione, osservando che le misure introdotte potrebbero determinare costi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti, senza un adeguato bilanciamento con i dati scientifici, tecnici e socioeconomici disponibili.

In parallelo, la stessa Commissione europea, nella recente Strategia sulla resilienza idrica, ha riconosciuto la necessità di ulteriori analisi e approfondimenti sia di natura tecnica sia di carattere scientifico. In tale contesto è stato annunciato un aggiornamento delle valutazioni di impatto relative ai costi e alle ricadute per i settori coinvolti, così da garantire che l'applicazione della normativa possa avvenire in maniera proporzionata, sostenibile e in linea con gli obiettivi di lungo periodo.

È opportuno, infine, richiamare come anche a livello europeo sia emersa la disponibilità ad affrontare con gradualità le parti più delicate della Direttiva. Nel corso del Consiglio EPSCO del 20 giugno 2025, l'Italia ha sostenuto la necessità di un "stop the clock", al fine di assicurare che le misure adottate si fondino su dati corretti, proporzionati e pienamente rispondenti agli obiettivi ambientali. Tale posizione, ispirata a criteri di prudenza e realismo, risulta condivisa da altri Stati membri.

Alla luce delle considerazioni esposte, appare dunque opportuno sopprimere dall'Allegato A la Direttiva (UE) 2024/3019, rinviando il relativo recepimento ad una fase successiva, quando il quadro giuridico e applicativo europeo risulterà più definito e stabile.

Al riguardo, si segala infine che Confindustria sta proseguendo la propria azione in sede europea per promuovere modifiche alla Direttiva, con l'obiettivo di assicurare un quadro normativo più equilibrato e sostenibile per i settori coinvolti.